



**IL CONTROLLO DEI
REVISORI E DEI SINDACI
DI SOCIETÀ: ELEMENTI DI
CONVERGENZA E
DISTINZIONE NELLE
SFERE DI INTERVENTO
NELLE NUOVE NORME DI
COMPORTAMENTO DEL
COLLEGIO SINDACALE**

Documento del 15 gennaio 2016

IL CONTROLLO DEI REVISORI E DEI SINDACI DI SOCIETÀ: ELEMENTI DI CONVERGENZA E DISTINZIONE NELLE SFERE DI INTERVENTO NELLE NUOVE NORME DI COMPORTAMENTO DEL COLLEGIO SINDACALE

di **Raffaele Marcello e Cristina Bauco**

Sommario: 1. Premessa – 2. Vigilanza del collegio sindacale non incaricato della revisione legale – 3. Collegio sindacale e revisione legale – 4. Attività di vigilanza “economico-aziendale” del collegio sindacale; – 4.1. Vigilanza sull’adeguatezza dell’assetto amministrativo-contabile adottato dalla società – 4.2. Vigilanza in ordine al bilancio di esercizio e alla relazione sulla gestione – 4.3. Relazione del collegio sindacale ex art. 2429 c.c. – 5. Collegio sindacale incaricato della revisione legale.

1. Premessa

La materia del controllo di società in questi anni ha conosciuto incisivi interventi di modifica. Senza risalire troppo all’indietro nel tempo, è sufficiente considerare le novità maggiormente significative che hanno comportato nel sistema dei controlli: la separazione dell’attività di vigilanza sulla legalità e sull’amministrazione dalla revisione legale anche nelle società non quotate (sancita definitivamente dal d.lgs. n. 39/2010); l’ampliamento della vigilanza dell’organo di controllo di società non quotate rispetto all’adeguatezza degli assetti organizzativi, amministrativi e contabili adottati (eredità del TUF); l’estensione al collegio sindacale di società non quotate di poteri simili a quelli di società quotate a seguito della riforma del diritto societario del 2003.

È funzionale al discorso, che sarà di seguito sviluppato, anticipare già ora quelle che dovrebbero essere le conclusioni: il quadro generale normativo mette in luce che, nonostante da alcune parti si faccia forte pressione per un ridimensionamento del concetto e, più precisamente, dell’ambito dei controlli, relegando questi ultimi solo ed esclusivamente alla verifica *ex post* compiuta dal revisore, il legislatore continua a scommettere sul nostro collegio sindacale che, presumibilmente, continua a dar buona prova di sé. Ed invero non sembra una mera casualità la circostanza che lo stesso d.lgs. n. 39/2010 (art. 19) abbia identificato nel collegio sindacale di enti di interesse pubblico - o negli altri organi di controllo dei sistemi alternativi di *governance* - il comitato per il controllo interno e la revisione contabile, e che la legge n.

183/2011 abbia previsto che le funzioni di Organismo di Vigilanza (OdV) possano essere svolte dal collegio sindacale (o da uno degli organi di controllo dei sistemi alternativi al tradizionale). Nell'ambito di tale prospettiva e a proposito di interferenze con la revisione legale, è il caso di mettere in luce sin da subito che il comitato per il controllo interno e la revisione contabile istituito ai sensi dell'art. 19 d.lgs. n. 39/2010 è per legge tenuto a vigilare su:

- il processo di informativa finanziaria;
- l'efficacia dei sistemi di controllo interno, di revisione interna (se applicabile) e di gestione del rischio;
- la revisione legale dei conti annuali e dei conti consolidati;
- l'indipendenza del revisore legale o della società di revisione legale, con particolare riguardo alle prestazioni di servizi non di revisione all'ente sottoposto alla revisione.

Non si trascuri nemmeno che il revisore legale o la società di revisione presenta al comitato per il controllo interno una relazione (nel silenzio del d.lgs. n. 39/2010, il termine per la presentazione della relazione coincide con la chiusura dell'esercizio) sulle questioni fondamentali emerse in sede di revisione legale e, in particolare, sulle carenze significative rilevate nel sistema di controllo interno in relazione al processo di informativa finanziaria, in linea con la prassi operativa delle società di revisione.

Si può allora sostenere, ma occorre fornire prova della bontà dell'asserzione, che il collegio sindacale, anche a seguito della nuova disciplina della revisione legale di cui al d.lgs. n. 39/2010, è **posto al vertice del sistema dei controlli** svolti nella società, rispetto alla quale il revisore è mero interlocutore esterno.

Va però detto che la *governance* e i controlli nelle società quotate sono piuttosto complessi (alcuni, a ragione, parlano di sistema integrato di controlli), dal momento che ulteriori organi rispetto al collegio sindacale, o al corrispondente organo dei sistemi alternativi al tradizionale, compaiono con funzioni, se non simili, analoghe.

Si pensi agli amministratori indipendenti ai quali competono specifici poteri di indirizzo e controllo rispetto agli amministratori con deleghe e nell'ambito delle operazioni con parti correlate, al dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili e societari, ai comitati interni al Consiglio di Amministrazione (CdA) - con funzioni propositive e consultive - fra cui, in particolare, il comitato controllo e rischi composto da indipendenti o da amministratori non esecutivi (in maggioranza indipendenti) con compiti di supporto e, più precisamente, con funzioni istruttorie del CdA relativamente al sistema di controllo interno e di gestione dei rischi.

Un sistema complesso e variamente articolato che necessiterebbe di un'attività di semplificazione e, più che altro, di riorganizzazione, esigenza avvertita anche dagli estensori del Codice di autodisciplina per le società quotate (versione del 2014), dove si contempla la possibilità che il CdA dell'emittente, in un'ottica di snellimento delle strutture di *governance*, possa decidere di disimpegnare le indicate attività istruttorie, direttamente, vale a dire senza la costituzione di un comitato *ad hoc*¹.

Restando in ambito di considerazioni generali, va rimarcato che all'evoluzione delle diverse funzioni che esercitano i controlli, corrisponde un mutamento del concetto di controllo. Quest'ultimo, infatti, non viene a coincidere con quello tradizionalmente accettato - fondato su controllo di merito e controllo di legalità - dal momento che, come già accennato, il baricentro dei controlli si è spostato sui principi di corretta amministrazione e sull'adeguatezza degli assetti amministrativi e contabili.

Per quanto detto, allora, il controllo ricomprende:

- i) il controllo di merito;
- ii) il controllo di correttezza e di adeguatezza amministrativa;
- iii) il controllo di legalità (formale e sostanziale).

È opportuno precisare che *il controllo si emancipa dall'accezione tradizionale di verifica ex post e si evolve in un elemento coesistente dell'esercizio dell'impresa e del potere amministrativo*², nel senso che il controllo in sé non è estrinseco alla gestione, bensì intrinseco ad essa rappresentandone una sua naturale declinazione³. In tal senso si ponga mente alle previsioni di cui all'art. 2381 c.c. in forza delle quali il CdA valuta l'adeguatezza degli assetti adottati dalla società, la cui cura è rimessa ai delegati e su cui vigila appunto il collegio sindacale.

Insomma, **l'idea tradizionale di controllo trova nel diritto delle società una nuova sistemazione** e prescinde da quella a noi maggiormente nota che, invece, e più correttamente, ruota attorno al concetto di vigilanza.

2. Vigilanza del collegio sindacale non incaricato della revisione legale

¹ COMITATO PER LA CORPORATE GOVERNANCE, *Codice di Autodisciplina, Art. 7, Sistema di controllo interno e di gestione dei rischi, Commento*, Luglio 2014.

² P. MONTALENTI, *Amministrazione e controllo nella società per azioni: riflessioni sistematiche e proposte di controllo*, in *Riv. soc.*, 2013, 52.

³ Sul rapporto tra controllo e amministrazione, C. ANGELICI, *Organizzazione, governo e controllo*, in *La società per azioni, I, Principi e problemi*, in *Trattato di diritto civile e commerciale*, Milano, 2012, 371 e ss..

Come già accennato, va tenuto distinto il controllo dalla vigilanza: il primo, difatti, evoca strumenti di verifica più pervasivi, la seconda richiama una funzione di sintetica e generale sorveglianza.

Entrando allora nello specifico, occorre mettere in risalto che quella dei sindaci è attività di vigilanza e in tal modo viene qualificata dalla legge.

Il riferimento è ovviamente alle funzioni descritte negli artt. 2403 e ss. c.c. e negli artt. 149 e ss. TUF. Resta esclusa, dunque, l'attività di revisione legale che nelle società con azioni quotate in mercati regolamentati è sempre svolta dall'incaricato della revisione legale⁴ e l'attività di revisione svolta, all'occasione, dal collegio sindacale incaricato della revisione legale di s.p.a. od anche dal sindaco unico di s.r.l.⁵

Delimitando, pertanto, l'ambito dell'indagine all'attività di vigilanza che il collegio effettua ai sensi dell'art. 2403 c.c. e dell'art. 149 TUF⁶, v'è da dire che l'organo è tenuto a:

- vigilare sull'osservanza della legge e dello statuto;
- vigilare sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
- vigilare, in particolare, sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento.

L'attività di vigilanza che il collegio sindacale è chiamato a svolgere è attuabile grazie ad un insieme di poteri doverosi⁷ riconosciuti dalla legge e che esso può porre in essere in svariate occasioni (*in primis* atti di ispezione e controllo, richiesta di informazioni agli amministratori

⁴ Cfr. art. 16 d.lgs. n. 39/2010. Sulla c.d. revisione speciale degli EIP di cui al capo V del d.lgs. n. 39/2010, N. DE LUCA, *Sub art. 16*, in *La revisione legale dei conti annuali e dei conti consolidati (d.lgs. 27 gennaio 2010, n. 39)*, Commentario a cura di N. De Luca, in *Nuove leggi civili e commentate*, Milano, 2011, 180 e ss..

⁵ Per eventuali approfondimenti cfr., CNDCEC, *Linee guida per il Sindaco unico*, dicembre 2015, dove sono state fornite indicazioni interpretative e operative per lo svolgimento dell'incarico di organo di controllo nella sua versione monocratica.

⁶ L'art. 2403 c.c. reca una formulazione simmetrica ma non perfettamente coincidente a quella dell'art. 149 TUF dove, tra l'altro, la vigilanza dell'organo di controllo si articola sull'adeguatezza della struttura organizzativa della società per gli aspetti di competenza, del sistema di controllo interno e del sistema amministrativo-contabile, nonché sull'affidabilità di quest'ultimo nel rappresentare correttamente i fatti (lett. c) e, altresì, sulle modalità di concreta attuazione delle regole di governo societario previste da codici di comportamento redatti da società di gestione di mercati regolamentati o da associazioni di categoria, cui la società, mediante informativa al pubblico, dichiara di attenersi (lett. *c-bis*).

⁷ Sulla disciplina del collegio sindacale, per tutti, G. CAVALLI, *Osservazioni sui doveri del collegio sindacale di società per azioni non quotate*, in *Il nuovo diritto delle società, Liber amicorum Gian Franco Campobasso*, diretto da P. Abbadessa e G.B. Portale, 3, Torino, 2007, 53 e ss.; *ID.*, *I sindaci*, in *Trattato delle società per azioni*, diretto da G.E. Colombo e G.B. Portale, 5, Torino 1998, 107 e ss..

e, in subordine, potere di convocazione dell'assemblea e denuncia al Tribunale)⁸, a monte dei quali vi è la possibilità di intervento nelle adunanze del CdA, alle assemblee e alle riunioni del comitato esecutivo che gli consentono di monitorare efficacemente la situazione e viepiù le scelte di gestione⁹. L'attività di vigilanza è consentita, altresì, dalla significativa circostanza che il legislatore anche delle società non quotate, sulla scorta di quanto già effettuato con il TUF, pone il collegio sindacale al crocevia degli scambi di flussi informativi tra organi societari e organi *extra* società.

Si intende qui asserire che, in maniera analoga a quanto prevede l'art. 150 TUF per le quotate, gli organi delegati - ovvero quelli che poi adottano gli assetti organizzativi, amministrativi e contabili adeguati - sono tenuti a comunicare almeno una volta ogni 6 mesi sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggior rilievo, per le loro dimensioni e caratteristiche, effettuate dalla società e dalle sue controllate.

Il collegio, inoltre, scambia periodicamente (*rectius* tempestivamente, come si esprime l'art. 2409-*septies* c.c.) informazioni con l'incaricato della revisione legale¹⁰.

⁸ Tali poteri-doveri sono puntualmente declinati negli artt. 2403 e ss. c.c. e negli artt. 151 e ss. TUF. Sui poteri dei sindaci si rinvia anche a S. AMBROSINI, *I poteri dei sindaci*, in *Il collegio sindacale. Le nuove regole*, a cura di R. Alessi, N. Abriani, U. Morera, Milano, 2007, 227 e ss..

⁹ Cfr. artt. 2381 e 2405 c.c. e artt. 149 e 150 TUF. Occorre precisare che il potere-dovere di intervento nelle adunanze e riunioni del CdA e del comitato esecutivo è espressamente contemplato per tutti i componenti dell'organo di controllo - pena l'eventuale decadenza dalla carica dell'assente a due adunanze consecutive del consiglio o del comitato - solo nella disciplina del sistema tradizionale. Tralasciando per ovvie motivazioni la peculiare ipotesi del comitato per il controllo sulla gestione nel sistema monistico composto da amministratori ancorchè non esecutivi, non è priva di rilievo la circostanza in base alla quale il legislatore impone solamente a (tutti) i sindaci di assistere alle riunioni del CdA. La previsione di cui all'art. 2405 c.c., infatti, non è replicata con riguardo ai componenti del consiglio di sorveglianza del sistema dualistico che, al contrario, possono (e non devono) assistere alle adunanze del consiglio di gestione. Nelle società quotate la rilevanza degli interessi tutelati comporta la modifica *in pejus* della disciplina appena menzionata per un solo componente del consiglio di sorveglianza che, in forza dell'art. 149, comma 4-*bis*, TUF, è tenuto a partecipare alle riunioni del consiglio di gestione. In modo simmetrico a quanto previsto per le società c.d. chiuse, anche tutti i componenti del collegio sindacale di società quotate sono tenuti ad assistere alle riunioni del CdA e del comitato esecutivo, pena la decadenza dall'incarico in caso di assenza, durante l'esercizio, a due adunanze del CdA o del comitato esecutivo. L'accennata disparità di trattamento può trovare ragione d'esistere nel differente ruolo che i componenti del consiglio di sorveglianza del sistema dualistico esercitano rispetto all'organo di gestione. Questi, infatti, vantano poteri di ben altra incidenza rispetto a quelli riconosciuti al collegio sindacale dal momento che è il consiglio di sorveglianza a nominare e a revocare i componenti del consiglio di gestione. Tale attribuzione specifica se, per un verso, appare discendere direttamente dalla nuova concezione del controllo a cui si è accennato nelle premesse, per altro verso appare stridere con il concetto di vigilanza quale attività di sintetica e generale sorveglianza sull'organo di amministrazione che spetta all'organo di controllo interno.

¹⁰ Su cui, *infra*, par. 3.

Ovvio, allora, che il collegio sindacale può efficacemente porre in essere tutte le attività di monitoraggio e di istruttoria che gli consentono di svolgere le proprie funzioni¹¹. La legge gli fornisce gli strumenti per poterlo fare, ancorchè esistano ipotesi, a dire il vero poco rare, in cui l'amministrazione, essendo statutariamente affidata ad un solo soggetto, non è il frutto di decisioni condivise di cui il collegio viene informato.

Quanto finora detto viene efficacemente sintetizzato nelle Norme di comportamento del collegio sindacale (Norma 3.1. per le non quotate¹² e Q.3.1. per le quotate¹³, relative a caratteristiche e modalità dell'attività di vigilanza), secondo cui, l'attività di vigilanza, oltre ad essere esercitata secondo i generali criteri della diligenza professionale, è *“effettuata tenendo in considerazione le dimensioni, la complessità e le altre caratteristiche, anche organizzative, specifiche della società.*

Nella propria attività di vigilanza il collegio applica una modalità di selezione dei controlli basata sull'identificazione e valutazione dei rischi con modalità adeguate alle dimensioni e alle altre caratteristiche, anche organizzative, specifiche dell'impresa assoggettata a controllo.

Nel definire le modalità di vigilanza, il collegio sindacale pianifica le attività da porre in essere sulla base della rilevanza dei rischi indicati nei flussi informativi acquisiti dall'organo amministrativo, dalla direzione aziendale, dagli altri organi societari, nonché a seguito dello scambio di informazioni con e dall'incaricato della revisione legale, e degli esiti delle operazioni di ispezione e controllo, attribuendo agli stessi una diversa intensità e periodicità di controllo.

Nella pianificazione delle attività di vigilanza il collegio sindacale esprime un giudizio professionale tenendo in considerazione le valutazioni che un professionista indipendente, ragionevole e informato, dopo aver considerato le informazioni a disposizione del collegio in quel momento, trarrebbe circa la rilevanza dei rischi aziendali come indicati nei flussi informativi acquisiti.

L'organo di controllo svolge tali funzioni anche con tecniche motivate di campionamento.

¹¹ La specificità della funzione di vigilanza del collegio sindacale è messa in luce da N. ABRIANI, *Verso una riforma della disciplina sui controlli interni*, Relazione tenuta al Convegno *Amministrazione e controllo nelle società quotate: prospettive di riforma*, organizzato nell'ambito dei Seminari celebrativi per i quaranta anni della Consob, Roma 6 giugno 2014, e pubblicata in *Riv. dir. soc.*, 2014, 701 e ss..

¹² CNDCEC, *Norme di comportamento del collegio sindacale, Principi di comportamento del collegio sindacale di società non quotate*, 30 settembre 2015.

¹³ CNDCEC, *Norme di comportamento del collegio sindacale di società quotate*, 15 aprile 2015, in vigore dal 30 settembre 2015.

Laddove l'attività di vigilanza dovesse evidenziare significativi rischi di possibili violazioni di legge o di statuto, di inesatta applicazione dei principi di corretta amministrazione, di inadeguatezza dell'assetto organizzativo o del sistema amministrativo-contabile, il collegio sindacale richiede all'organo amministrativo l'adozione di azioni correttive e ne monitora la realizzazione nel corso dell'incarico. Nel caso in cui le azioni correttive non vengano poste in essere, ovvero siano ritenute dal collegio non sufficienti, ovvero in casi di urgenza, di particolare gravità o di avvenuto riscontro di violazioni, il collegio adotta le iniziative previste dalla legge per la rimozione delle violazioni riscontrate”.

La Norma di comportamento è chiara nell'esplicitare le modalità con cui il collegio sindacale deve svolgere la propria attività di vigilanza nel rispetto delle prescrizioni di legge e indica direttive operative ben precise circa l'importante attività di valutazione dei rischi in relazione alle procedure concrete tramite cui effettuare la vigilanza, in considerazione delle dimensioni e delle caratteristiche della società. È, altresì, chiara nell'individuare i passaggi che il collegio deve porre in essere rispetto all'organo di amministrazione. Si tratta di poteri-doveri riconosciuti dalla legge ai sindaci e insiti negli artt. 2403-bis e ss. c.c. che, secondo un *climax* ascendente, prevedono, dapprima, la segnalazione all'organo di amministrazione e successivamente, in caso di esiti non positivi, la convocazione (per la denuncia dei fatti) dell'assemblea, fino alla denuncia al Tribunale in caso di fondato sospetto di gravi irregolarità.

3. Collegio sindacale e revisione legale

Passando agli aspetti più strettamente attinenti allo scopo del presente scritto, occorre condurre l'analisi su diversi piani di indagine nel senso di mettere in evidenza:

- i) i rapporti tra collegio e incaricato della revisione legale e l'utilità degli scambi informativi;
- ii) le ipotesi di convergenza tra l'attività di vigilanza del collegio e quella del revisore, confluenza intesa come possibile punto di incontro tra attività esercitata da soggetti che svolgono funzioni differenti, la quale trova ancora riscontro, più che altro, negli adempimenti richiesti in occasione della predisposizione delle relazioni al progetto di bilancio;
- iii) le ipotesi in cui esista convergenza, in senso sostanziale, tra i soggetti incaricati della vigilanza sulla legalità e della revisione legale.

Sub i) e *sub ii*) ricadono, evidentemente, i casi in cui la società (*rectius* lo statuto) non affidi l'incarico di revisione legale al collegio sindacale.

Come già detto, la legge tiene distinta la funzione di revisione da quella di vigilanza sul rispetto della legge e dei principi di corretta amministrazione attribuendola ad un revisore persona fisica o ad una società di revisione iscritta nel registro di cui agli artt. 6 e ss. d.lgs. n. 39/2010.

Tale regola, tuttavia, può essere derogata¹⁴. Infatti, gli statuti delle s.p.a. non tenute alla redazione del consolidato possono attribuire la funzione della revisione al collegio sindacale che, solo in questo caso, dovrà necessariamente essere composto da revisori iscritti nel registro¹⁵; gli statuti di s.r.l. possono attribuire la funzione di revisione all'organo di controllo (monocratico o pluripersonale) dovendosi, pertanto rispettare, quanto a composizione e a professionalità, le stesse indicazioni previste per il collegio sindacale di s.p.a.¹⁶.

Si impone in argomento una breve precisazione.

Occorre mettere in evidenza, infatti, come il sistema declinato nell'art. 2477 c.c. si connoti per tratti peculiari che lo distinguono da quello esplicitato negli artt. 2380 e ss. c.c. per la s.p.a. (c.d. chiusa).

Nella s.r.l. il legislatore accorda preferenza all'organo di controllo costituito da un solo componente¹⁷. La legge, infatti, si indirizza verso il sindaco unico componente effettivo, consentendo alla società, per tramite di un'espressa previsione di statuto che ne determini anche competenze e poteri, ivi compresa la revisione legale, di nominare un organo di controllo collegiale o un revisore, ovvero di non nominare alcun organo di controllo.

Si tratta, a ben vedere, di ipotesi in cui la nomina di un organo di controllo o del revisore è facoltativa, essendone lasciata l'istituzione e la determinazione dei relativi poteri all'autonomia dei soci. Tale facoltatività di nomina è solo parziale dal momento che il legislatore ha previsto un significativo "correttivo" al meccanismo fissando la regola che, in assenza di espressa

¹⁴ Come autorevolmente messo in luce, l'eccezione introdotta dal legislatore del 2003 appare ragionevole ed equilibrata, in quanto ai tre sindaci la legge richiede l'ulteriore requisito della professionalità specifica rappresentato dall'iscrizione nel registro dei revisori. A parità di competenze la regola generale della separazione tra revisione e vigilanza si fonda soprattutto sulla necessità di evitare cumuli di ruoli e compiti. In tal senso, G.E. COLOMBO, *La revisione contabile nelle società non quotate*, in *Amministrazione e controllo nel diritto delle società, Liber amicorum Antonio Piras*, Torino 2010, 526.

¹⁵ *Ex art. 2409-bis c.c.*

¹⁶ Come è consentito argomentare dal rinvio effettuato nell'art. 2477, quinto comma, c.c..

¹⁷ Sul sindaco unico e il nuovo assetto dei controlli nella s.r.l., M. STELLA RICHTER JR, *E pluribus ad unum, Riflessioni sul sindaco unico delle società di capitali*, in *Riv. soc.*, 2012, 172; N. ABRIANI, *Sub art. 2477 - Sindaco e revisione legale*, in *Commentario del codice civile*, diretto da E. Gabrielli, Milano, 2015, 653 e ss..

previsione contenuta nella clausola statutaria, l'organo di controllo è costituito da un solo componente¹⁸.

La differenza con il sistema di controllo della s.p.a. è avvalorata anche rispetto al c.d. organo di controllo obbligatorio in quanto, al superamento dei ben noti parametri di cui all'art. 2477, terzo comma, c.c., il legislatore impone alla s.r.l. di dotarsi di un organo di controllo (senza ulteriore specificazione circa la composizione e, dunque, con riviviscenza del criterio generale sopra indicato)¹⁹ o del revisore. Scelta abbastanza singolare, perché in presenza di circostanze e parametri dimensionali significativi la società potrebbe optare solamente per la nomina di un revisore senza attribuire la vigilanza sulla legge e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione al sindaco unico o, preferibilmente, al collegio sindacale.

Nonostante le menzionate importanti eccezioni alla regola generale del sistema tradizionale di controllo, esiste un ambito in cui l'attività del collegio sindacale - o del sindaco unico per quanto sopra detto - si pone in posizione di "prioritaria interferenza" rispetto alla revisione legale. Ci si riferisce alle previsioni di cui all'art. 13 d.lgs. n. 39/2010 in forza delle quali, il collegio è tenuto sia a formulare una proposta motivata all'assemblea che deve conferire l'incarico di revisione, sia ad esprimere un proprio parere in caso di revoca, parere che viene esteso dal regolamento attuativo del d.lgs. n. 39/2010 anche in caso di dimissioni e risoluzione del contratto di revisione²⁰. Va precisato che, al verificarsi di queste vicende, è disposto l'obbligo di comunicare al MEF, per il tramite della Ragioneria dello Stato, il "parere" dell'organo di controllo. Sull'adempimento di tali obblighi vigila il collegio sindacale, così come impone il menzionato regolamento attuativo²¹.

Ecco, allora, che si torna al punto di partenza, vale a dire all'asserzione, per niente scontata, ma tutta da provare, per cui il collegio è organo posto al vertice del sistema integrato della

¹⁸ Nel senso che clausole di statuto che facciano espresso rinvio ad una generica applicazione delle norme di legge ovvero, nello specifico all'art. 2477 c.c., devono essere interpretate a favore dell'istituzione di un organo di controllo monocratico, vale a dire del sindaco unico.

¹⁹ Nel senso che l'ultima parte del primo capoverso dell'art. 2477 c.c. ha una valenza generale prescindendo, dunque, dall'ipotesi di nomina facoltativa dell'organo di controllo. Ne discende che, qualora la società intenda nominare il collegio sindacale al ricorrere delle ipotesi in cui la legge sancisce la necessaria presenza di un organo di controllo, la previsione di statuto non può essere generale e generica dovendo, al contrario, declinare compiutamente il numero dei sindaci e dei supplenti che lo compongono.

²⁰ Si tratta delle previsioni di cui agli artt. 6, 7, 10 e 11 del Decreto Ministeriale n. 261 del 28 dicembre 2012 recante "*Regolamento concernente i casi e le modalità di revoca, dimissioni e risoluzione consensuale dell'incarico di revisione legale, in attuazione dell'articolo 13, comma 4, del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39*".

²¹ Cfr. artt. 9, terzo comma, e 10, terzo comma, Decreto Ministeriale n. 261/2012.

governance societaria²² e non anche il revisore che è, invece, terzo rispetto alla società. Tale assunto non deve essere trascurato anche rispetto a quelle s.r.l. di maggiori dimensioni tenute *ex lege* al c.d. controllo obbligatorio *ex art. 2477*, terzo comma, c.c. e a cui prima si è fatto cenno²³ e rispetto alle quali, in base ad una interpretazione meramente letterale e non sistematica delle norme, sembrerebbe non trovare applicazione.

Il ruolo centrale del collegio e la rinnovata fiducia del legislatore sembra trovare conferma non solo in quanto appena detto, ma anche, come chiarito fin dalle premesse, nelle nuove competenze del collegio sindacale che sia investito della funzione del comitato per il controllo interno e la revisione contabile²⁴. Funzioni che ricadono, stando a quanto precisato, nel punto *sub ii*).

Come già indicato, si tratta di competenze specifiche svolte dall'organo di controllo degli enti di interesse pubblico rispetto all'incaricato della revisione legale previste al fine di garantire che l'attività di revisione venga svolta in modo corretto e con indipendenza rispetto all'organo di amministrazione. In tal modo, non si è inteso reintrodurre - surrettiziamente - una competenza contabile in capo al collegio sindacale con ciò derogando al generale principio in base al quale la revisione legale è stata esternalizzata rispetto agli organi della società; piuttosto sembrerebbe che l'art. 19 d.lgs. n. 39/2010, nella parte in cui affida al collegio la revisione legale dei conti annuali e dei conti consolidati, riconosca al collegio sindacale una vigilanza specifica in materia, intesa come supervisione sintetica e procedurale rispetto allo svolgimento della revisione legale.

²² Riconosce al collegio sindacale una posizione centrale nella *governance* quanto a valutazione, selezione dei dati e degli elementi a verifica della legittimità e della correttezza nell'operato della struttura complessiva dell'impresa, P. BENAZZO, *Controlli interni, autonomia privata e collegio sindacale nelle società chiuse*, in *Il diritto delle società oggi, innovazioni e persistenze*, diretto da P. Benazzo, M. Cera, S. Patriarca, Milano, 2011, 410 e ss..

²³ Sono le s.r.l. *holding*, le s.r.l. che controllano una società obbligata alla revisione legale e le società che superano per due esercizi consecutivi due dei limiti dimensionali di cui all'art. 2435-*bis*, primo comma, c.c..

²⁴ Ai sensi dell'art. 19 d.lgs. n. 39/2010 al comitato per il controllo interno e la revisione contabile spetta vigilare su: il processo di informativa finanziaria; l'efficacia dei sistemi di controllo interno, di revisione interna, se applicabile e di gestione del rischio; la revisione legale dei conti annuali e dei conti consolidati; l'indipendenza del revisore legale o della società di revisione legale, in particolare per quanto concerne la prestazione di servizi non di revisione dell'ente sottoposto alla revisione legale dei conti. Va messo in luce, ancorché solo con fini meramente ricognitivi, che il comitato è per legge denominato per la revisione contabile. Tale indicazione, forse, si è resa necessaria al fine di distinguere questa ulteriore funzione da quella di revisione legale *stricto sensu*.

Al contempo, occorre precisare che il comitato per il controllo interno e la revisione contabile di cui al summenzionato art. 19 d.lgs. n. 39/2010²⁵ non condivide natura e prerogative del comitato controllo e rischi previsto nel Codice di Autodisciplina per le società quotate.

Quest'ultimo, infatti, è un'articolazione operativa del CdA con il precipuo compito di “ ... *supportare, con adeguata attività istruttoria, le valutazioni e le decisioni del consiglio di amministrazione relative al sistema di controllo interno e di gestione dei rischi, nonché quelle relative all'approvazione delle relazioni finanziarie periodiche*”²⁶. In questo senso va letta la funzione assegnata a questo comitato di amministratori indipendenti (o di amministratori non esecutivi in maggioranza indipendenti) anche quando viene chiamato a valutare i risultati esposti dal revisore nella lettera (eventuale) di suggerimenti e nella relazione sulle questioni fondamentali emerse in sede di revisione²⁷.

Ciò posto, il legislatore del d.lgs. n. 39/2010 facendo ricadere le funzioni del comitato per il controllo interno e la revisione contabile sull'organo di controllo interno ne ribadisce l'essenzialità e la centralità nell'ambito della *governance*²⁸.

Restando in argomento, allora, occorre soffermarsi sulle funzioni del collegio sindacale che più direttamente attengono al campo delle verifiche contabili.

4. Attività di vigilanza “economico-aziendale” del collegio sindacale

Nell'ambito delle attribuzioni riconducibili all'attività di vigilanza di cui all'art. 2403 c.c. esistono delle aree di intervento del collegio sindacale in cui le competenze economico-aziendali sono prevalenti rispetto a quelle tipicamente giuridiche.

Ci si riferisce, in particolare, alla:

²⁵ È solo il caso di menzionare che l'art. 39 della nuova Direttiva 2014/56/UE, del 16 aprile 2014 che modifica la direttiva 2006/43/CE relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati destinata ad essere recepita entro il 17 giugno 2016, prevede un rafforzamento del ruolo del comitato per il controllo interno e la revisione.

²⁶ Così testualmente, COMITATO PER LA CORPORATE GOVERNANCE, *Codice di Autodisciplina, Art. 7, Principio 7.P.3. lett.a*), cit..

²⁷ COMITATO PER LA CORPORATE GOVERNANCE, *Codice di Autodisciplina, Art. 7, Criterio applicativo 7.C.1, lett.e*), cit..

²⁸ Centralità ribadita da S. FORTUNATO, *Il «sistema dei controlli» e la gestione dei rischi (a quindici anni dal T.U.F.)*, in *Riv. soc.*, 2015, 253 e ss.. Lo stesso Autore mette in luce una certa difficoltà nell'adeguamento delle regole previste nell'art. 19 d.lgs. n. 39/2010 ai due sistemi alternativi al tradizionale, in quanto il Consiglio di sorveglianza del sistema dualistico con funzioni strategiche dovrebbe ulteriormente scindersi e il Comitato per il controllo sulla gestione del monistico si troverebbe in una situazione di evidente difficoltà nello svolgimento delle funzioni, stante la propria natura di *interna corporis* del CdA.

1. vigilanza sull'adeguatezza dell'assetto *contabile* adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento;
2. valutazione sulla possibilità di iscrizione nello stato patrimoniale, mediante l'espressione del consenso, dei costi di impianto e ampliamento, dei costi di ricerca e sviluppo aventi utilità pluriennale, in conformità all'art. 2426, primo comma, n. 5, c.c., nonché dell'avviamento ai sensi dell'art. 2426, primo comma, n. 6, c.c.²⁹;
3. attività di vigilanza sull'osservanza della legge e dello statuto e sul bilancio di esercizio.

Sui punti 1 e 3 si sofferma la relazione annuale redatta ai sensi dell'art. 2429 c.c..

A quelli sopra menzionati, si affiancano anche altri specifici compiti che ricorrono in occasione di peculiari vicende della società, quali, ad esempio:

- la formulazione del parere sulla congruità del prezzo di emissione delle azioni in presenza di esclusione o limitazione del diritto di opzione (in conformità all'art. 2441, sesto comma, c.c.);
- la formulazione delle osservazioni sulla situazione patrimoniale della società nel caso in cui risulta che il capitale è diminuito di oltre un terzo in conseguenza di perdite (in conformità all'art. 2446, primo comma, c.c.);
- la redazione della relazione di accompagnamento al rendiconto finale del patrimonio destinato ad uno specifico affare (in conformità all'art. 2447-*novies* c.c.).

4.1. Vigilanza sull'adeguatezza dell'assetto amministrativo-contabile adottato dalla società

Come delineato, con riferimento all'adozione e al controllo degli assetti, l'art. 2403, primo comma, c.c. prevede una triplicità di adempimenti, nel senso che gli organi delegati ne curano l'adozione e l'adeguatezza, il CdA ne valuta l'adeguatezza sulla base delle informazioni ricevute e, infine, il collegio sindacale vigila su tale adeguatezza e sul concreto funzionamento degli assetti³⁰.

²⁹ Ovviamente tali valutazioni andranno opportunamente adattate alla luce delle modifiche introdotte dal d.lgs. n. 139/2015, che entreranno in vigore a decorrere dai bilanci relativi agli esercizi finanziari aventi inizio a partire dal 1° gennaio 2016.

³⁰ Sugli assetti e l'adeguatezza, si segnala tra i molti, M. IRRERA, *Assetti organizzativi adeguati e governo delle società di capitali*, Milano 2005, *passim*.

La norma di comportamento 3.6. (Vigilanza sull'adeguatezza e sul funzionamento del sistema amministrativo-contabile), oltre a indicare le attività da espletare per vigilare sugli assetti, declina la definizione di sistema amministrativo-contabile nel modo che segue:

“Il sistema amministrativo-contabile può definirsi come l'insieme delle direttive, delle procedure e delle prassi operative dirette a garantire la completezza, la correttezza e la tempestività di una informativa societaria attendibile, in accordo con i principi contabili adottati dall'impresa.

Un sistema amministrativo-contabile risulta adeguato se permette:

- *la completa, tempestiva e attendibile rilevazione contabile e rappresentazione dei fatti di gestione;*
- *la produzione di informazioni valide e utili per le scelte di gestione e per la salvaguardia del patrimonio aziendale;*
- *la produzione di dati attendibili per la formazione del bilancio d'esercizio.”*

Pertanto, l'attività di vigilanza svolta dal collegio sindacale, anche tramite motivate tecniche di campionamento, si concretizza nell'analisi di conformità al fine di controllare il concreto funzionamento dell'assetto amministrativo-contabile³¹, avvalendosi a tal fine dello scambio di informazioni con l'incaricato della revisione legale che offre un importante riferimento esterno e indipendente, con particolare riguardo agli aspetti di attendibilità del sistema amministrativo-contabile.

L'attività di vigilanza del collegio sindacale è, dunque, volta a verificare l'esistenza di un sistema idoneo ad assicurare la completezza e la correttezza dei dati economico-finanziari. È opportuno ricordare che non si tratta di un giudizio di merito sui risultati dell'attività amministrativo-contabile, bensì di un giudizio sintetico sull'efficienza e la funzionalità del sistema, svolto alla luce dei rischi rilevanti emersi in tali aree operative.

Con finalità meramente ricognitiva, in relazione alla vigilanza del collegio sindacale rispetto all'adeguatezza degli assetti di società quotate, occorre segnalare la precipua, ma per molti versi assimilabile a quella dell'art. 2403 c.c., formulazione dell'art. 149 TUF, in forza del quale la vigilanza dell'organo di controllo si articola sull'adeguatezza della struttura organizzativa della

³¹ Aspetto messo in evidenza da M. IRRERA, *Collegio sindacale e assetti adeguati*, in *Il collegio sindacale. Le nuove regole*, a cura di R. Alessi, N. Abriani, U. Morera, *cit.*, 273.

società, per gli aspetti di competenza, del sistema di controllo interno e del sistema amministrativo-contabile³².

4.2. Vigilanza in ordine al bilancio di esercizio e alla relazione sulla gestione

Il collegio sindacale, anche non incaricato della revisione legale, conserva alcuni compiti di vigilanza in ordine alla redazione, all'approvazione e alla pubblicazione del bilancio di esercizio che possono definirsi assolutamente non residuali.

Questa attività è sintetizzata sia nelle Norme di comportamento 3.7. (Vigilanza in ordine al bilancio di esercizio e alla relazione sulla gestione) e 3.8. (Vigilanza in ordine al bilancio consolidato e alla relazione sulla gestione), sia nelle simmetriche Norme Q.3.7. e Q.3.8. indirizzate al collegio sindacale di società quotate.

In tutti i casi sopra considerati, le Norme di comportamento evidenziano il generale principio in base al quale il collegio sindacale è tenuto a vigilare che gli amministratori si attengano alle norme procedurali inerenti alla redazione, all'approvazione, al deposito e alla pubblicazione del bilancio (anche consolidato). La quotazione della società sui mercati renderà ulteriormente necessaria l'osservanza della specifica disciplina prevista nella normativa di riferimento.

Per quanto attiene alle società c.d. chiuse, la Norma 3.7 oltre a precisare quanto sopra, puntualizza che il collegio non incaricato della revisione legale non è tenuto ad effettuare controlli analitici di merito sul contenuto del bilancio, né ad esprimere un giudizio sulla sua attendibilità. Esso, infatti, è tenuto a verificare:

- la rispondenza del bilancio e della relazione ai fatti e alle informazioni di cui il collegio sindacale è a conoscenza a seguito della partecipazione alle riunioni degli organi sociali, dell'esercizio dei suoi doveri di vigilanza e dei suoi poteri di ispezione e controllo (artt. 2403, 2403-*bis*, 2405 c.c.);
- che l'iscrizione in bilancio dei costi d'impianto e di ampliamento e dei costi di ricerca, sviluppo e pubblicità siano conformi alle prescrizioni dell'art. 2426, primo comma, n. 5, c.c.;
- che l'iscrizione in bilancio dell'avviamento sia conforme alle prescrizioni dell'art. 2426, primo comma, n. 6, c.c.³³;

³² Cfr. Norma Q.3.4. (Vigilanza sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo).

³³ La verifica del collegio sindacale effettuata per l'iscrizione in bilancio dei costi di impianto e di ampliamento e di ricerca e dell'avviamento *ex* art. 2426, primo comma, nn. 5 e 6, c.c. , pur non trattandosi di compito gestorio,

- la correttezza e la legittimità dell'eventuale deroga dell'art. 2423, quarto comma, c.c. cui abbiano fatto ricorso gli amministratori.

La stessa Norma di comportamento precisa che in alcune ipotesi il collegio sindacale, pur non essendo incaricato della revisione legale, è chiamato a svolgere compiti che presentano significativi profili contabili, il che rende necessaria l'acquisizione di opportune informazioni dall'incaricato della revisione legale. L'organo, infatti:

- esprime il consenso per l'iscrizione in bilancio dei costi di impianto e di ampliamento, i costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità aventi utilità pluriennale, ai sensi dell'art. 2426, primo comma, n. 5, c.c.;
- esprime il consenso per l'iscrizione in bilancio dell'avviamento, ai sensi dell'art. 2426, primo comma, n. 6, c.c.;
- formula, con apposita relazione, osservazioni sulla situazione patrimoniale della società nel caso in cui risulta che il capitale è diminuito di oltre un terzo in conseguenza di perdite, ai sensi dell'art. 2446, primo comma, c.c.;
- formula il parere sulla congruità del prezzo di emissione delle azioni in presenza di esclusione o di limitazione del diritto d'opzione, ai sensi dell'art. 2441, sesto comma, c.c.;
- redige una relazione di accompagnamento al rendiconto finale del patrimonio destinato a uno specifico affare ai sensi dell'art. 2447-*novies* c.c..

Il collegio sindacale riassume le conclusioni dell'attività di vigilanza posta in essere in un apposito paragrafo della relazione da proporre all'assemblea in occasione dell'approvazione del bilancio di esercizio.

4.3. *Relazione del collegio sindacale ex art. 2429 c.c.*

L'art. 2429 c.c., oltre a disciplinare la fase del deposito presso la sede sociale del progetto di bilancio e degli allegati, descrive il contenuto della relazione redatta dal collegio sindacale.

Solo per inciso, va messo in luce che la disposizione è stata oggetto di modifica da parte del d.lgs. n. 39/2010 il quale, in linea con la nuova disciplina della revisione legale dei conti, ha espressamente previsto la comunicazione del progetto al soggetto incaricato della revisione

viene qualificata da G.E. COLOMBO, *cit.*, 523, come atto di controllo anticipato - al tempo della redazione del bilancio - della funzione di controllo, *rectius* vigilanza, esercitato dal collegio sindacale sul bilancio.

legale dei conti e la soppressione dell'ultimo periodo del secondo comma dove si attribuiva al collegio sindacale incaricato del controllo contabile la redazione della relazione *ex art. 2409-ter c.c.*.

Quanto detto origina dalla riorganizzazione della materia dei controlli in termini di separazione tra funzione di vigilanza sulla legalità e funzione di revisione e di esternalizzazione di quest'ultima, così che nei casi in cui il collegio sindacale svolga la revisione legale, ad esso spetterà altresì redigere la relazione ai sensi dell'art. 14 d.lgs. n. 39/2010³⁴, la quale formalmente potrà essere contenuta nello stesso documento. In altri termini, si tratterà di un'unica relazione a duplice contenuto, inerente per un verso al controllo di legalità e al controllo sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, per altro verso alla tipica funzione di revisione legale³⁵.

Nel disciplinare il procedimento di deposito del progetto di bilancio e delle relazioni allegate, il legislatore ha fissato due termini.

L'art. 2429 c.c., infatti, precisa dapprima che il progetto di bilancio deve essere comunicato ai sindaci e al soggetto incaricato della revisione almeno 30 giorni prima di quello fissato per l'approvazione e, poi, che tale progetto corredato dalle relazioni degli organi deve restare depositato presso la sede sociale durante i 15 giorni che precedono l'assemblea e finché questa non l'approvi.

Emerge, quindi, con chiarezza che il collegio sindacale, così come il revisore legale, ha almeno 15 giorni di tempo per redigere la relazione *ex art. 2429 c.c.*.

³⁴ Ai sensi dell'art. 14 d.lgs. n. 39/2010, il contenuto di questa relazione comprende: un paragrafo introduttivo che identifica i conti annuali sottoposti a revisione legale e il quadro delle regole di redazione applicate dalla società; una descrizione della portata della revisione legale svolta con l'indicazione dei principi di revisione osservati; un giudizio sul bilancio dal quale risulti chiaramente espresso se questo sia conforme alle norme che ne disciplinano la redazione e se rappresenti in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria e il risultato economico dell'esercizio, eventuali richiami di informativa sottoposti dal revisore all'attenzione dei destinatari del bilancio, senza che questi costituiscano rilievi; un giudizio sulla coerenza della relazione sulla gestione con il bilancio. La suddetta relazione, inoltre, come si esprime il terzo comma del menzionato art. 14, deve illustrare analiticamente i motivi in base ai quali il revisore legale - anziché emettere una relazione priva di elementi - ritenga di dover esprimere un giudizio sul bilancio con rilievi, o un giudizio negativo, oppure dichiararsi di trovarsi nell'impossibilità di formulare il proprio giudizio. Secondo L. DE ANGELIS, *Art. 2429. Relazione dei sindaci e deposito del bilancio*, in *Commentario del codice civile*, diretto da E. Gabrielli, *cit.*, 1060, tale ultimo caso potrebbe ricorrere quando il revisore non abbia ricevuto tempestivamente dagli amministratori tutta la documentazione all'uopo rilevante o nei casi in cui non abbia ottenuto le informazioni e i chiarimenti ulteriormente richiesti.

³⁵ Sulla possibilità che il collegio o il sindaco unico incaricato della revisione legale possa esprimersi per il tramite di una sola relazione recante i contenuti stabiliti sia per la prima relazione che per la seconda, L. DE ANGELIS, *cit.*, 1062. In termini, anche CNDCEC, *L'applicazione dei principi di revisione (ISA Italia) alle imprese di minori dimensioni*, dicembre 2015, 287, secondo cui, in questo caso, la relazione assume la forma di una "rendicontazione" sul controllo societario nel suo complesso.

È diffuso il convincimento che il termine previsto nel primo comma sia stato posto a favore dei sindaci, nel senso che il collegio potrebbe tollerare una comunicazione tardiva da parte degli amministratori, purché riesca a relazionare all'assemblea entro quello previsto nel secondo comma³⁶.

L'assenza di comunicazione entro il termine di cui al primo comma non comporta un vizio della deliberazione di approvazione del bilancio laddove il progetto di bilancio e gli allegati siano messi a disposizione dei soci almeno 15 giorni prima della data prevista per la convocazione dell'assemblea.

Ciò posto, a quanti sostengono che in ogni caso la rinuncia ad avvalersi di tale termine previsto nel primo comma da parte del collegio sindacale non consentirebbe un'attenta valutazione del progetto di bilancio e, dunque, potrebbe essere inficiato il procedimento posto in essere ai fini della corretta stesura della relazione, è stato replicato che l'attività di controllo dei sindaci deve essere svolta continuativamente come la legge impone (cfr. artt. 2403 e 2403-*bis* c.c.): il corretto adempimento dell'incarico può, infatti, consentire al collegio sindacale di accettare una riduzione del termine allorquando l'organo riesca a rispettare i termini previsti per la conoscenza dei documenti da parte dei soci e, più che altro, in ossequio ai canoni di diligenza dovuti in base alla natura dell'incarico, riesca a redigere secondo i criteri di professionalità e diligenza la relazione³⁷.

Passando ad esaminare più dettagliatamente l'art. 2429 c.c., risulta evidente come il contenuto della relazione venga descritto in modo generico.

La disposizione prescrive sia che la relazione concerna i risultati dell'esercizio sociale e l'attività svolta dal collegio sindacale nello svolgimento delle proprie funzioni, sia che il collegio sindacale può effettuare osservazioni e proposte in ordine al bilancio e alla sua approvazione con particolare riferimento ai casi in cui si sia ricorso alla deroga prevista nell'art. 2423, quarto comma, c.c..

³⁶ M. BUSSOLETTI, P.DE BIASI, *Commento sub art. 2429, Relazione dei sindaci e deposito del bilancio*, in *Società di capitali*, Commentario a cura di G. Niccolini e A. Stagno d'Alcontres, volume secondo, Napoli, 2004, 1062.

³⁷ Occorre notare che l'art. 2429 c.c. non prevede altro termine. Ciò potrebbe mettere in discussione la reale possibilità per il collegio sindacale e il revisore di prendere visione, con la dovuta accuratezza e la necessaria ponderazione, delle rispettive relazioni. In tal senso, L. DE ANGELIS, *Elementi di diritto contabile, Disciplina civilistica e principi contabili internazionali*, Milano, 2015, 78 e ss..

Come si evince dalla lettura della legge, si tratta di un'individuazione generale dei contenuti della relazione che spetterà al professionista riempire di significato, facendo ricorso alle previsioni dettate in punto di poteri-doveri del collegio sindacale.

Più specificatamente, per quanto concerne i risultati dell'esercizio sociale su cui il collegio sindacale deve relazionare, va precisato che, non trattandosi di un giudizio di merito espresso con riferimento all'attività degli amministratori (esistendo, come noto, la cd. *business judgement rule*), né di un giudizio sul bilancio analogo a quello espresso dal revisore legale, il collegio sindacale viene chiamato ad esprimere una valutazione sull'andamento generale della gestione e di come essa venga rappresentata nel bilancio. A titolo esemplificativo, l'organo di controllo interno dovrà indicare se ha ottenuto dagli amministratori informazioni sull'attività svolta e sulle operazioni di maggior rilievo economico, finanziario e patrimoniale deliberate e poste in essere nell'esercizio (cfr. artt. 2381 e 2403-*bis* c.c.).

La parte relativa al resoconto sull'attività svolta nell'adempimento dei propri doveri, consiste in un giudizio sinteticamente espresso che avrà ad oggetto l'attività espletata ai sensi degli artt. 2403 e ss. c.c..

Segnatamente, il collegio sindacale dovrà esprimersi in merito:

- i) all'attività di vigilanza sull'osservanza della legge e dello statuto e, dunque, sul controllo effettuato al fine di accertare la legalità dell'agire sociale (sia con riferimento all'attività degli organi, sia relativamente alla diretta applicazione delle norme di legge da parte della società);
- ii) alla vigilanza svolta sul rispetto dei principi di corretta amministrazione.

Con riferimento a quanto espresso *sub* ii) è appena il caso di precisare che la vigilanza sul rispetto dei principi di corretta amministrazione si sostanzia nella verifica della conformità delle scelte di gestione degli amministratori ai generali criteri di razionalità economica: ciò che può essere oggetto di controllo e conseguente valutazione da parte del collegio sindacale, infatti, è la ragionevolezza delle scelte di gestione e non anche l'opportunità delle medesime.

Nell'adempimento di tale dovere, il legislatore ha dotato il collegio sindacale di molteplici strumenti che caratterizzano la continuità del controllo ad esso demandato e su cui ci si è soffermati in precedenza.

Alla luce di quanto sopra, nella relazione redatta ai sensi dell'art. 2429 c.c., il collegio sindacale dovrà descrivere sinteticamente i risultati dell'attività di vigilanza svolta. Più specificatamente, andranno menzionate eventuali azioni intraprese laddove dall'attività di vigilanza siano emerse omissioni da parte degli amministratori e il collegio in funzione sostitutiva abbia convocato

l'assemblea, come impone l'art. 2406, primo comma, c.c.. Allo stesso modo, il collegio sindacale dovrà puntualmente individuare se nello svolgimento dei propri doveri abbia ravvisato fatti di rilevante gravità compiuti all'interno della società (non solo da amministratori, ma, ad esempio, anche da direttori generali) in presenza dei quali possa palesarsi la necessità di convocare l'assemblea se esista urgente necessità di provvedere (*ex art. 2406, primo comma, c.c.*).

In questa parte della relazione, allora, andranno anche segnalate le denunce pervenute al collegio da parte dei soci e le indagini effettuate a seguito di tali denunce come impone l'art. 2408 c.c., ovvero gli eventuali ricorsi *ex art. 2409 c.c.* presentati al Tribunale in presenza di fondato sospetto di gravi irregolarità, potenziali di danno, poste in essere dagli amministratori. Una relazione che soddisfi i parametri individuati nell'art. 2429 c.c. dovrà necessariamente tener conto, ancorché sinteticamente, di tali aspetti, così come informare i soci riuniti in assemblea nei casi in cui l'attività di controllo non abbia fatto emergere significative irregolarità.

Con riguardo alla vigilanza sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento, come detto in precedenza e come evidenziato nelle Norme di comportamento del collegio sindacale, occorrerà valutare l'efficienza delle procedure, delle metodologie e degli strumenti aziendali adottati per lo svolgimento dell'attività in considerazione della natura, dell'articolazione e delle caratteristiche dell'impresa. Una sintesi del controllo effettuato con riferimento a questo tipico aspetto verrà esposta nella relazione *ex art. 2429 c.c.*

Continuando con l'analisi della disposizione, come visto, il collegio sindacale può effettuare osservazioni e proposte in ordine al bilancio e alla sua approvazione con particolare riferimento all'esercizio della deroga di cui all'art. 2423, quarto comma, c.c..

Tale ultima previsione impone alcune considerazioni.

Occorre segnalare, in via preliminare, che il potere di effettuare osservazioni e proposte menzionato nelle previsioni di cui all'art. 2429 c.c. è circoscritto al bilancio e alla sua approvazione, e all'eventuale deroga alle disposizioni dettate in punto di redazione e struttura. È il caso di mettere in evidenza che la delimitazione della "competenza per materia" del collegio sindacale di società non quotate non è perfettamente replicata nell'ambito della disciplina dettata per società quotate.

Con intento meramente ricognitivo, va in questa sede messo in luce che l'organo di controllo di società quotate, ai sensi dell'art. 153 TUF, è per un verso chiamato a riferire all'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio sull'attività di vigilanza svolta e sulle omissioni e sui fatti censurabili rilevati, e per altro verso, è legittimato a fare in quella sede proposte in ordine al bilancio e alla sua approvazione nonché in ordine alle materie di propria competenza (art. 153, secondo comma, TUF)³⁸. Tale potere propositivo appare simmetrico a quello riconosciuto all'organo nell'art. 2429 c.c. ancorché, attenendosi ad una rigorosa interpretazione letterale dell'art. 153 TUF, il collegio sindacale di società quotate non vanta il potere di formulare osservazioni all'assemblea ma acquisisce quello di fare proposte in ordine alle materie di propria competenza, intendendosi per tali quelle di cui all'art. 149 TUF³⁹.

Come detto, il legislatore ha utilizzato formule piuttosto ampie e generiche per indicare il contenuto della relazione *ex art. 2429 c.c.*. Tale vaghezza permane anche nelle disposizioni del TUF dove si precisa che il collegio sindacale, il consiglio di sorveglianza e il comitato per il controllo sulla gestione, nei casi in cui la società adotti uno dei due sistemi alternativi di *governance*, riferiscono all'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio ovvero convocata ai sensi dell'art. 2364-*bis*, secondo comma, c.c. sull'attività di vigilanza svolta e sulle omissioni e sui fatti censurabili rilevati. In questa occasione, come visto, il collegio sindacale può avanzare proposte nel senso sopra indicato.

Ancorché alle competenze del collegio sindacale, fatta eccezione per l'espressa previsione statutaria nei casi indicati nell'art. 2409-*bis* c.c., sia sottratta la revisione legale, le osservazioni effettuate ai sensi dell'art. 2429 c.c. potrebbero in linea di principio essere in contrasto con quanto concluso dal soggetto incaricato della revisione legale con riferimento alla corretta applicazione della legge e dei principi di revisione.

Le osservazioni espresse in punto di deroga ai criteri individuati per la redazione e la struttura del bilancio, poi, non dovranno limitarsi a segnalare le ragioni che hanno motivato tali deroghe,

³⁸ Cfr. CNDCEC, Norma Q. 7.1. *Struttura e contenuto della relazione dei sindaci*, in *Norme di comportamento del collegio sindacale di società quotate*, Criterio applicativo, C.7 *Proposte in ordine al bilancio di esercizio e al bilancio consolidato, alla loro approvazione e alle materie di competenza del collegio sindacale*, cit., secondo cui il collegio esprime e formula tali osservazioni, nei limiti della funzione che gli è per legge demandata, anche con particolare attenzione alla tempestività e alla correttezza della formazione dei documenti che compongono il bilancio, nonché del procedimento con cui sono stati predisposti e presentati all'assemblea.

³⁹ Le proposte presuppongono osservazioni che il collegio è tenuto ad esprimere liberamente nell'esercizio di tali poteri (cfr. Norma Q.7.1). La formulazione dell'art. 153 TUF è probabilmente dovuta alla necessità di riaffermare la netta separazione dell'attività di vigilanza sulla gestione del collegio sindacale dalla funzione di revisione legale.

peraltro già indicate nella nota integrativa, bensì dovranno soffermarsi sulla fondatezza e sulla ragionevolezza delle medesime: in questo caso il controllo dovrà essere di tipo analitico.

È il caso di mettere in luce che se il collegio sindacale è altresì incaricato della revisione legale, le proposte in ordine al bilancio sono effettuate in occasione della predisposizione della relazione stessa ai sensi dell'art. 14 d.lgs. n. 39/2010 (su cui vedi *infra*, par.5).

Quanto asserito trova conforto nelle richiamate Norme di comportamento (Norma 7.1.), secondo le quali la struttura e i contenuti della relazione potrebbero essere i seguenti.

Titolo della relazione

“Relazione del collegio sindacale all’assemblea dei soci ai sensi dell’art. 2429, secondo comma, c.c.”.

Destinatari della relazione

La relazione è indirizzata all’assemblea dei soci.

Sintesi e risultati dell’attività di vigilanza svolta - omissioni e fatti censurabili

Il contenuto di tale sezione riguarda l’attività di vigilanza svolta dal collegio sindacale che è compiuta anche in osservanza delle Norme.

Come accennato, il collegio sindacale deve sinteticamente riferire all’assemblea circa l’attività svolta nell’adempimento dei propri doveri di vigilanza e, in particolare, circa le conclusioni cui è pervenuto all’esito dei controlli eseguiti e dell’attività svolta.

Sulla base delle informazioni acquisite, il collegio sindacale relaziona sui seguenti profili di valutazione:

- *osservanza della legge e dello statuto;*
- *rispetto dei principi di corretta amministrazione;*
- *adeguatezza e funzionamento dell’assetto organizzativo;*
- *adeguatezza e funzionamento dell’assetto amministrativo-contabile;*
- *bilancio di esercizio e relazione sulla gestione.*

In questa sezione, il collegio sindacale segnala, inoltre, eventuali omissioni e ritardi da parte degli amministratori e riferisce sulle eventuali denunce proposte dai soci, dando conto delle azioni intraprese e degli esiti ottenuti. Il collegio segnala il rilascio di eventuali pareri nel corso dell’esercizio.

Proposte in ordine al bilancio, alla sua approvazione e alle materie di competenza del collegio sindacale

Il collegio sindacale deve formulare proprie osservazioni e proposte in ordine al bilancio avendo riguardo, in particolare, alla tempestività e alla correttezza della formazione dei documenti che lo compongono, nonché del procedimento con cui sono stati predisposti e presentati all'assemblea, nei limiti della funzione che gli è demandata.

Come accennato, la relazione deve contenere uno specifico riferimento all'esercizio della deroga di cui all'art. 2423, quarto comma, c.c. e, nel caso questa sia intervenuta, segnalarne le ragioni ed esprimere le osservazioni del collegio sindacale in merito alla loro fondatezza. Qualora sussistano i presupposti, la relazione deve anche esprimere - come già ricordato - il consenso del collegio sindacale all'iscrizione nell'attivo di bilancio dei costi di impianto e di ampliamento, dei costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità aventi utilità pluriennale (art. 2426, n. 5, c.c.), nonché dell'avviamento (art. 2426, n. 6, c.c.).

Come detto, infatti, il collegio sindacale deve formulare le proprie osservazioni e le proprie proposte in ordine all'approvazione o non del bilancio; al riguardo va ribadito che la legge non affida al collegio sindacale gli accertamenti di natura contabile, demandati esclusivamente al soggetto incaricato della revisione legale. Il collegio sindacale, infatti, non ha alcun obbligo, neanche in via sostitutiva, di revisione del bilancio d'esercizio e del consolidato laddove l'incarico sia affidato ad un revisore o ad una società di revisione. L'incarico della revisione legale è il responsabile del giudizio professionale sul bilancio d'esercizio e consolidato, ai sensi dell'art. 14 d.lgs. n. 39/2010.

Qualora il revisore legale esprima sul bilancio un giudizio con modifica⁴⁰, il collegio sindacale resta comunque obbligato a formulare proposte e osservazioni. In particolare, il collegio, nei casi meno rilevanti, fermo restando, se consentito dalla scansione temporale richiesta dall'art. 2429 c.c. per la predisposizione della relazione del collegio, lo scambio di informazioni con il revisore, potrà invitare l'assemblea a considerare gli effetti del giudizio espresso dal revisore e ad assumere opportuni provvedimenti prima dell'approvazione del bilancio redatto dagli

⁴⁰ Secondo il CNDCEC, *L'applicazione dei principi di revisione internazionali (ISA Italia) alle imprese di minori dimensioni, cit.*, 13, il giudizio con modifica è un giudizio con rilievi, un giudizio negativo, ovvero una dichiarazione di impossibilità ad esprimere un giudizio.

amministratori. Diversamente, nei casi più gravi, il collegio inviterà l'assemblea a non approvare il bilancio⁴¹.

Di particolare interesse si mostra il caso in cui il revisore legale ravvisi che il bilancio sia stato redatto nella prospettiva della continuità aziendale, ma a suo giudizio l'utilizzo da parte della direzione del presupposto della continuità risulti inappropriato. In questa ipotesi, il revisore, come impone il principio di revisione (ISA Italia) n. 570 "Continuità aziendale" è tenuto ad esprimere un giudizio negativo. Va premesso che il revisore legale è tenuto a richiedere all'organo di amministrazione⁴² di effettuare o di estendere la propria valutazione⁴³ e a tener conto dell'eventuale comportamento omissivo assunto da quest'ultimo nella stesura della relazione⁴⁴. Rispetto ai rapporti con gli altri organi di *governance* e, in particolare, per quanto di nostro interesse con il collegio sindacale, il revisore è tenuto a rendere adeguata informativa sulle circostanze e gli eventi identificati che hanno fatto sorgere dubbi significativi sulla continuità⁴⁵. Il collegio sindacale, informato dal revisore, dovrebbe quantomeno richiedere direttamente all'organo di amministrazione informazioni e chiarimenti in merito o l'adozione di tempestivi e opportuni provvedimenti nel caso di conferma dei dubbi significativi⁴⁶. In presenza di comportamenti omissivi degli organi di amministrazione rispetto a quanto sopra, riscontrandosi perfetta coincidenza con le valutazioni dell'incaricato della revisione legale, il collegio sindacale nell'esercizio del potere riconosciutogli dalla legge di formulare proposte in ordine all'approvazione del bilancio dovrebbe invitare l'assemblea a non approvare il bilancio.

⁴¹ In tal senso, CNDCEC, *L'applicazione dei principi di revisione internazionali (ISA Italia) alle imprese di minori dimensioni*, cit., 288, che opportunamente distingue tra le ipotesi sopra considerate. Nei casi in cui il revisore emetta un giudizio con rilievi per deviazione dalle regole di riferimento di effetto non pervasivo, un giudizio con rilievi per limitazioni di effetto non pervasivo, imputabili a circostanze oggettive, la dichiarazione di impossibilità di espressione del giudizio per limitazioni dovute a circostanze oggettive, di effetto pervasivo, o per gravi incertezze, il collegio sindacale non inviterà l'assemblea a non approvare il bilancio, come invece dovrà fare se la relazione del revisore dovesse contenere un giudizio negativo per deviazione dalle regole di riferimento, di effetto pervasivo, un giudizio con rilievi per limitazioni imputabili alla direzione di effetto non pervasivo e la dichiarata impossibilità di esprimere un giudizio per limitazioni imputabili alla direzione, di effetto pervasivo.

⁴² Altrimenti inteso come Direzione. Cfr. CNDCEC *L'applicazione dei principi di revisione internazionali (ISA Italia) alle imprese di minori dimensioni*, cit., 12.

⁴³ Principio di revisione (ISA Italia) n. 570, Continuità aziendale, par. 22.

⁴⁴ Formulando un giudizio con modifica ricomprensivo anche della dichiarazione di impossibilità ad esprimere un giudizio.

⁴⁵ *Ex art. 2409-septies c.c.*

⁴⁶ Cfr. CNDCEC, *Norme di comportamento del collegio sindacale, Principi di comportamento del collegio sindacale di società non quotate*, cit., Norma 11.1, *Prevenzione ed emersione della crisi*.

Dissenso

Il sindaco dissenziente ha il diritto di far iscrivere a verbale i motivi del proprio dissenso e ha la facoltà di riferire all'assemblea la propria opinione difforme rispetto alla relazione approvata dalla maggioranza dei componenti del collegio sindacale.

In caso di dissenso, la relazione può essere redatta dalla maggioranza del collegio, dando evidenza della sussistenza del dissenso di un sindaco e delle relative motivazioni. La relazione così redatta è sottoscritta da tutti i sindaci. Nel caso in cui il sindaco dissenziente non intenda, comunque, sottoscrivere la relazione, ad esempio perché non concorda sulle motivazioni del dissenso come espresse nella relazione, essa è sottoscritta dalla maggioranza dei sindaci specificando l'esistenza del dissenso, ferma restando per il sindaco dissenziente la facoltà di espressione sopra precisata.

L'aspetto del dissenso è di particolare interesse. La posizione assunta dalle Norme di comportamento, e sopra riportata, origina dall'orientamento della dottrina prevalente che non ha mancato di sottolineare come, trattandosi di atto collegiale, l'eventuale dissenso espresso da uno dei sindaci non inficia la validità della relazione. In ogni caso, tale contraria opinione, oltre ad essere puntualmente verbalizzata in occasione della riunione (il verbale verrà trascritto nel libro previsto ai sensi dell'art. 2421, primo comma, n. 5, c.c.) potrebbe essere annotato nella relazione ed illustrata all'assemblea: la relazione, infatti, assume l'importante funzione di consentire l'informazione dei soci e di agevolare la loro comprensione rispetto ai dati esposti in bilancio. Ciò consente di ritenere che il sindaco dissenziente possa adeguatamente informare l'assemblea del proprio parere negativo dandone informazione prima della deliberazione.

La qualificazione della relazione *ex art. 2429 c.c.* come atto collegiale, induce a negare al sindaco dissenziente la possibilità di presentare la possibilità di redigere, da solo, una relazione alternativa a quella formulata all'organo nella sua collegialità.

Aspetti procedurali

La relazione all'assemblea si conclude con l'approvazione da parte del collegio⁴⁷: è, dunque, apposta l'indicazione del luogo e della data di redazione e la sottoscrizione di ciascuno dei sindaci, indicando il proprio ruolo all'interno del collegio sindacale (presidente o sindaco effettivo).

⁴⁷ Cfr. Cass. civ., I sez., 9 maggio 2008, n. 11554, in *Foro it.*, 2009, 7-8, 1, 2175, con nota di L. NAZZICONE.

Come detto, la relazione del collegio sindacale è collegiale e la sua approvazione è oggetto di verbalizzazione; tale verbale è trascritto nel libro delle adunanze e delle deliberazioni del collegio sindacale.

Salvo quanto previsto per il caso di dissenso, la relazione viene sottoscritta, con firma autografa o elettronica, da tutti i membri del collegio sindacale. Nel caso in cui la relazione sia approvata con consenso unanime, essa può essere sottoscritta dal solo presidente precisando tale situazione. Sul punto, infatti, il Tribunale di Milano ha da tempo messo in evidenza come la sottoscrizione della relazione *ex art. 2429 c.c.* da parte del solo presidente del collegio sindacale non inficia la deliberazione di approvazione del bilancio quando, tramite la produzione del verbale di verifica, sia possibile, per quanto sopra detto, circa la natura collegiale della relazione, imputarne la “paternità” all’organo nella sua interezza⁴⁸.

La relazione, approvata dal collegio sindacale, è depositata presso la sede della società almeno 15 giorni prima della data dell’assemblea convocata per l’approvazione del bilancio.

5. Collegio sindacale incaricato della revisione legale

Nelle ipotesi in cui esista convergenza in senso sostanziale tra i soggetti incaricati della vigilanza sulla legalità e della revisione legale (si tratta del punto *sub iii*) del par.3), ricade il collegio sindacale incaricato di effettuare la revisione legale.

All’organo di controllo incaricato della revisione legale sono dedicate le *Linee guida per l’organizzazione del collegio sindacale incaricato della revisione legale*, pubblicate dal CNDCEC nel 2012 e attualmente in fase di rielaborazione anche in considerazione del mutato contesto normativo e di prassi, e alcuni paragrafi del più recente documento CNDCEC “*L’applicazione dei principi di revisione internazionali (ISA Italia) alle imprese di minori dimensioni*”⁴⁹.

È il caso di soffermarsi solo su due aspetti. Il primo è strettamente collegato a quanto detto in precedenza e cioè che è il collegio sindacale ad essere messo al centro del sistema dei flussi interorganici e con i “terzi” nel sistema integrato dei controlli, mentre la revisione è da considerarsi una mera funzione che i sindaci possono esercitare in virtù delle loro specifiche

⁴⁸ In termini, già Tribunale Milano, 3 settembre 2003 annotata da V. SALAFIA, *Condizioni per la validità delle deliberazioni assembleari e approvazione del bilancio*, in *Soc.*, 2004, 7, 890 e ss..

⁴⁹ Sull’applicabilità all’organo di controllo interno del sistema tradizionale, *cfr.*, CNDCEC, *L’applicazione dei principi di revisione internazionali (ISA Italia) alle imprese di minori dimensioni*, *cit.*, 10.

competenze. Depone in tal senso il Decreto Ministeriale n. 261 del 28 dicembre 2012, adottato in attuazione dell'art. 13, quarto comma, d.lgs. n. 39/2010 a mente del quale la cessazione del collegio sindacale è sempre disciplinata dalle norme del codice civile, vale a dire dagli artt. 2400 e 2401 c.c., anche quando l'organo eserciti la revisione legale.

La precisazione contenuta nel citato Decreto Ministeriale n. 261/2012 non risolve le questioni interpretative circa la disciplina applicabile al collegio sindacale incaricato della revisione legale; essa si attiene solamente al generale criterio gerarchico tra fonti differenti impiegato per risolvere eventuali antinomie normative⁵⁰.

Per tutto ciò che attiene alla funzione di revisione legale, troverà applicazione la disciplina del d.lgs. n. 39/2010. Nei (rari) casi in cui dovessero emergere situazioni di conflitto tra le disposizioni recate dal codice civile e quelle del d.lgs. n. 39/2010, il ricorso al criterio cronologico dovrebbe privilegiare l'applicazione delle previsioni di quest'ultimo⁵¹. Al contempo, v'è comunque da dire che sul collegio sindacale (e sul sindaco unico), anche nelle ipotesi in cui esso sia incaricato della revisione legale, ricadono funzioni e adempimenti differenti, il che potrebbe consentire di concludere che eventuali responsabilità ascritte per inadempimenti riconducibili alla vigilanza esercitata ai sensi degli artt. 2403 e ss. c.c., siano valutate secondo i criteri enunciati nell'art. 2407 c.c., mentre eventuali responsabilità per i danni derivanti dall'inadempimento ricollegabile allo svolgimento della funzione di revisione dovrebbero essere valutate tenendo in considerazione le prescrizioni recate dall'art. 15 d.lgs. n. 39/2010⁵².

Il secondo aspetto da esaminare, per concludere quanto accennato nel paragrafo precedente, concerne i contenuti della relazione redatta ai sensi dell'art. 14, primo comma, lett. a), d.lgs. n.

⁵⁰ La fonte di rango inferiore non può derogare quella di rango superiore.

⁵¹ Il pensiero corre al possesso dei requisiti di indipendenza di cui all'art. 10 d.lgs. n. 39/2010 che non coincidono esattamente con quelli fissati, a pena di decadenza, nell'art. 2399 c.c.. Sul punto, cfr. CNDCEC, *L'applicazione dei principi di revisione internazionali (ISA Italia) alle imprese di minori dimensioni*, cit., 39.

⁵² Senza soffermarsi sulla precipua disciplina della responsabilità del revisore legale di cui al summenzionato art. 15 d.lgs. n. 39/2010, occorre precisare la differenza tra le previsioni in punto di prescrizione delle azioni di responsabilità dei sindaci e degli incaricati della revisione legale. Per questi ultimi la prescrizione di cinque anni decorre dalla data della relazione di revisione sul bilancio d'esercizio o consolidato emessa al termine dell'attività di revisione cui si riferisce l'azione di risarcimento. Per i sindaci trova applicazione, invece, la disciplina ex art. 2393 c.c. o ex art. 2395 c.c., ovvero ex art. 2949 c.c. verso i creditori sociali o nell'ambito delle procedure concorsuali, in forza del rinvio effettuato nell'art. 2407 c.c.. Il raffronto tra le citate disposizioni mette in luce il trattamento di favore accordato al revisore, in virtù della certezza della data da cui inizia a decorrere il termine di prescrizione, rispetto a quella declinata per i componenti del collegio sindacale (nel caso di azione di responsabilità dei sindaci, infatti, la prescrizione quinquennale decorre dalla cessazione dell'amministratore dalla carica o dal compimento dell'atto che ha pregiudicato il socio o il terzo, ovvero, come insegna la giurisprudenza, dal momento in cui l'insufficienza patrimoniale è divenuta oggettivamente conoscibile).

39/2010, tramite la quale i sindaci incaricati della revisione legale esprimono un giudizio sul bilancio d'esercizio e sul consolidato ove redatto.

Come illustrano i documenti del CNDCEC, la relazione sarà formalmente distinta in due sezioni: la sezione A, recante la relazione *ex art.* 14 d.lgs. n. 39/2010, e la sezione B, recante la relazione sull'attività di vigilanza svolta ai sensi dell'art. 2429, secondo comma, c.c..

Nel merito, si propone un approccio sistematico e condiviso da tutti i componenti nella formulazione della relazione, tanto da riportare nelle carte di lavoro le discussioni sorte all'interno del collegio al fine della predisposizione della stessa.

Si suggerisce, allora, di motivare dettagliatamente le conclusioni espresse nella relazione. Con riferimento ai casi riconducibili alle ipotesi di cui all'art. 14, terzo comma, d.lgs. n. 39/2010, vale a dire ai casi in cui il collegio esprima un giudizio sul bilancio con rilievi, un giudizio negativo o rilasci una dichiarazione di impossibilità ad esprimere un giudizio, nelle carte di lavoro devono essere riportate le ragioni di tali conclusioni "non positive".

In sintesi, il modello di relazione dovrebbe prevedere:

- una premessa, in cui si dà atto che il collegio sindacale è incaricato della revisione legale dei conti ai sensi dell'art. 2409-*bis* c.c. o dell'art. 2477 c.c.;
- una sezione A, contenente la relazione di revisione ai sensi dell'art. 14 d.lgs. n. 39/2010;
- un eventuale paragrafo in cui il sindaco esprima il proprio dissenso;
- una sezione B, contenente la relazione sull'attività di vigilanza ai sensi dell'art. 2429, secondo comma, c.c.;
- la sottoscrizione dei componenti del collegio sindacale (ferma restando la mancata sottoscrizione del componente del collegio che abbia espresso il proprio dissenso: in proposito le Linee guida stabiliscono che la relazione sarà sottoscritta dalla maggioranza dei sindaci con l'obbligo di dare contezza dell'esistenza del dissenso e riconoscono al sindaco dissenziente il diritto di riferire in assemblea, per informare i soci, sul proprio motivato dissenso).